



Regione Puglia

Espresso

DISEGNO DI LEGGE N.141/2015 DEL 09/12/2015

Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza n. 1335/2014 Tar Puglia Bari - Cosimo Gallone c/Regione Puglia, a titolo di rifusione del C.U., in favore del sig. Cosimo Gallone.



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza per somme relative a crediti professionali di un avvocato esterno nei confronti della Regione Puglia.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194



del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

LETT. A

Ottemperanza alla sentenza n. 1335/2014 Tar Puglia Bari - Cosimo Gallone c/Regione Puglia, a titolo di rifusione del C.U., in favore del sig. Cosimo Gallone, da recapitare presso lo studio dell'avv. Pietro Quinto.

- la ditta Gallone Cosimo aveva presentato ricorso per l'annullamento della determinazione n. 1 del 6 settembre 2007 della Regione Puglia (in persona del Commissario ad acta nominato dal TAR puglia con sentenza n. 1259/2007), con la quale era stato disposto di *"non rilasciare il provvedimento di autorizzazione alla ditta Gallone Cosimo in riferimento all'istanza presentata dalla predetta ditta in data 30/01/2004 all'ex Ufficio Minerario regionale ora settore Attività Estrattive, per l'apertura di una nuova cava di calcare alla località Monacelle del Comune di Francavilla Fontana"*;

- il TAR Bari con sentenza n. 1335/2014 ha disposto l'annullamento della suddetta determinazione n. 1 del 6 settembre 2007 e condannato la Regione Puglia alla rifusione del C.U., in favore della Ditta Gallone Cosimo in ottemperanza alla sentenza n. 1335/2014 TAR Bari;

- con nota prot. AOO_089/12731/2014, l'Avv. Pietro Quinto, in nome e per conto del sig. Gallone, in riferimento al suddetto giudizio, invitava la Regione a corrispondere l'importo di cinquecento euro (€ 500,00), a titolo di CU.

Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli

Assessore allo Sviluppo Economico
Loredana Capone



Legge Regionale _____ 2015, n. _____
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza emessa dal Tar Puglia Bari n. 1335/2014,
dell'importo di cinquecento euro (€ 500,00), a titolo di CU è riconosciuto legittimo ai sensi e
per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato
dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede mediante imputazione al capitolo 1317
"Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali."

